

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - **n. 83 del 28/11/2012**
 - **modificato con deliberazione n. 73 del 9/6/2021**
 - **modificato con deliberazione n. 138 del 25/11/2021**

INDICE

art. 1 - Finalità e generalità	pag.	1
art. 2 - Elettorato attivo e passivo	pag	1
art. 3 - Pubblicità delle sedute	pag	1
art. 4 - Modalità di funzionamento	pag	1
art. 5 - Composizione del consiglio comunale dei giovani	pag	2
art. 6 - Modalità di elezione	pag	2
art. 7 - Prima seduta	pag	3
art. 8 - Elezione del presidente del consiglio comunale dei giovani	pag	3
art. 9 - Funzioni del presidente del consiglio comunale dei giovani	pag	3
art. 10 - Convocazione del consiglio comunale dei giovani	pag	4
art. 11 - Riunioni del consiglio comunale dei giovani	pag	4
art. 12 - Norme transitorie e finali	pag	4

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

ART. 1 - Finalità e generalità

1. Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani;
2. Al fine di favorire una idonea crescita socio – culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il Consiglio Comunale dei Giovani;
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante la collaborazione con il Consiglio Comunale della città, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile;
4. Il Consiglio Comunale dei Giovani svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento;
5. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Politica ambientale e della salute
 - Sport e tempo libero
 - Rapporti con l'Associazionismo
 - Cultura e Spettacolo
 - Pubblica Istruzione
 - Assistenza ai Giovani e agli Anziani
 - Rapporti con l'UNICEF

L'Amministrazione non potrà deliberare in materia di politiche giovanili senza aver consultato il Consiglio Comunale dei Giovani.

ART. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani tutti residenti, italiani e non, nel Comune di Montespertoli aventi un'età compresa tra i 12 ed i 20 anni;
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti i giovani di età compresa tra i 12 ed i 20 anni.

ART. 3 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani sono pubbliche e gli avvisi di convocazione sono pubblicati sul sito internet istituzionale del comune;
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Giovani sarà data la massima pubblicità d'intesa anche con l'Istituto Comprensivo Statale di Montespertoli.

ART. 4 - Modalità di Funzionamento

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Giovani sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e sottoposte al Consiglio Comunale e all'Amministrazione Comunale;

2. La stessa entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni;
3. Il Consiglio Comunale dei Giovani, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

ART. 5 - Composizione del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è costituito da un minimo di 10 ad un massimo di 17 consiglieri;
2. Gli eletti durano in carica due anni;
3. Qualora un consigliere risulti dimissionario verrà surrogato dal candidato risultante il primo dei non eletti della medesima lista;
4. Qualora un Consigliere del Consiglio Comunale dei Giovani venga eletto nel Consiglio Comunale della città decade dalla carica.

ART. 6 - Modalità di Elezione

1. Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
 - a) Lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale dei Giovani, corredata di almeno dieci firme tra i facenti parte il corpo elettorale esclusi i candidati. I sostenitori delle liste non possono firmare più di una lista. I candidati compresi nelle liste devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Dei singoli candidati compresi nelle liste deve essere indicato il cognome, nome, data di nascita, indirizzo. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a dieci;
 - b) Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione;
 - c) Documento relativo al programma;
2. E' vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa e/o politica. Per il modello del contrassegno non e' richiesta alcuna speciale formulazione. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio;
3. La presentazione delle lista per le candidature alla carica di Consigliere Comunale dei Giovani deve essere fatta all'Ufficio Elettorale del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni;
4. Il personale dell'Ufficio Elettorale del Comune ricevuti gli atti controlla la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti a norma delle disposizioni sopra citate;
5. Le decisioni dell'Ufficio Elettorale devono essere comunicate immediatamente al Sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere affisso all'albo pretorio e nelle sedi scolastiche entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni;
6. L'elezione del Consiglio comunale dei Giovani e' indetta dal Sindaco almeno sessanta giorni prima mediante speciale avviso da pubblicare all'albo pretorio del Comune, nelle sedi degli Istituti scolastici e sul sito internet istituzionale del Comune;
7. Per l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani viene costituita una sola Sezione elettorale presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale

Montespertoli o comunque in un edificio pubblico. Nella Sezione e' costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da un Segretario, e da due scrutatori, tutti nominati dal Sindaco;

8. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati e potranno esprimere il voto apponendo una crocetta sul logo della lista e esprimendo due preferenze, con diversità di genere, collegata alla lista barrata;
9. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
10. I seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali dei giovani secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati più giovani;
12. Al termine dello scrutinio il Presidente della Sezione dovrà procedere a trasmettere gli atti all'Ufficio Elettorale le cui decisioni saranno comunicate al Sindaco che proclama, entro i tre giorni successivi alle elezioni, i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Giovani;

ART. 7 - Prima seduta

1. Entro i quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Giovani;
2. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede la prima riunione.
3. Durante la prima seduta il Consiglio Comunale dei Giovani dovrà procedere, nel suo seno, all'elezione del proprio Presidente;

ART. 8 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Durante la prima seduta si svolge l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani. Tale elezione si svolge a scrutinio segreto;
2. Sarà eletto Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani il candidato che alla prima votazione riporterà la maggioranza dei 2/3 dei voti;
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto per l'elezione a Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il più giovane.

ART. 9 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta a tutti i consiglieri, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio.

ART. 10 - Convocazione del Consiglio Comunale dei Giovani

1. La convocazione del Consiglio Comunale dei Giovani deve essere fatta dal Presidente, con avvisi scritti, da recapitare ai consiglieri almeno 7 giorni interi continuativi prima della seduta;
2. Il Presidente garantisce il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri nelle modalità indicate dagli stessi, in via ordinaria mediante posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal Consigliere o altro mezzo ritenuto idoneo;
3. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. Il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
 - b. L'elenco degli argomenti da trattare;
 - c. La data e la firma del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani.

ART. 11 - Riunioni del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani dovrà riunirsi almeno 4 volte all'anno;
2. Si riunirà per iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale dei Giovani;
3. La sede del Consiglio Comunale dei Giovani è l'aula consiliare del Palazzo Municipale di Montespertoli.

ART. 12 - Norme transitorie e finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale ovvero la Segreteria Generale,
2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la fornitura di adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni del Consiglio Comunale dei Giovani nel quadro delle risorse disponibili,
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti,
4. Il Consiglio Comunale dei Giovani può richiedere al Consiglio Comunale della città modifiche specifiche al presente regolamento.